AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA SECONDARIA

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che hanno raggiunto gli obiettivi didattici minimi e hanno ottenuto, con decisione **assunta a maggioranza dal Consiglio di classe**, un voto non inferiore a sei decimi nella maggior parte delle discipline, presentando nelle discipline non sufficienti, lacune di entità tale da non pregiudicare lo svolgimento del percorso formativo dell'anno scolastico successivo. I Consigli di Classe, per l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, tengono conto di:

a) **progresso** rispetto alla situazione di partenza;

b) grado di conseguimento delle **competenze disciplinari** inerenti il curricolo esplicito (profitto nelle discipline);

c) grado di conseguimento delle **competenze chiave** inerenti il curricolo trasversale (competenze di cittadinanza)

d) **comportamento** (rispetto delle persone, dell'ambiente scolastico, del Regolamento interno d'Istituto);

e) risultati conseguiti nelle attività di **recupero** e/o di sostegno organizzate dalla scuola;

f) **possibilità** dell'alunno di completare il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline dell'anno in corso nell'anno scolastico successivo, valutandone con attenzione le capacità e le attitudini (il Consiglio deve reputare l'alunno in grado di affrontare gli insegnamenti della classe successiva).

Dopo attenta valutazione dei parametri indicati e di ogni altro elemento a disposizione per la valutazione complessiva dell'alunno, il Consiglio di classe delibera l'ammissione o la non ammissione motivata alla classe successiva.

NON AMMISSIONE **ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I° CICLO**		
MOTIVAZIONE	**INDICATORE**	**NOTE**
A) **NORMATIVA NAZIONALE** (art. 6 e 7 Decreto Legislativo n. 62/2017)	**1) NON VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO** L'alunno/a ha superato il limite delle assenze previsto dalla legge, ossia **non ha frequentato almeno tre quarti** del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado (fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti)	Per le alunne e gli alunni per i quali viene accertata in sede di scrutinio finale la non validità dell'anno scolastico, il Consiglio di Classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva

	2) GRAVI COMPORTAMENTI All'alunno/a è stata irrogata la **sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale** (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998)	
	3) MANCATO SVOLGIMENTO PROVA NAZIONALE L'ammissione all'esame conclusivo del I° ciclo di istruzione non potrà avere luogo se lo studente o la studentessa **non ha svolto la prova INVALSI**, neppure nella sezione suppletiva	
B) **CRITERI DEFINITI DAL** **COLLEGIO DOCENTI**	**1) LACUNE NEI SAPERI DISCIPLINARI**[1] Il livello di **profitto complessivo** è tale da non consentire allo studente o alla studentessa di affrontare il percorso formativo previsto per la classe successiva/esame e l'entità delle lacune (qualitativamente e/o quantitativamente) è tale da pregiudicare lo svolgimento del percorso formativo dell'anno scolastico successivo/il risultato dell'esame.	Cona almeno tre discipline insufficienti
	2) PROGRESSO RISPETTO ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA Lo studente non ha evidenziato sostanziali progressi	
	3) RECUPERO DISCIPLINARE Nonostante i percorsi individulizzati attivati, lo studente o la studentessa non ha conseguito risultati positivi nelle attività di recupero, o perlomeno sviluppi tali da presupporre una ripresa positiva del percorso scolastico	Eventualmente mancata frequenza a corsi di recupero attivati in orario curricolare e/o extracurricolare.

[1] La **NON AMMISSIONE** è deliberata dal Consiglio di classe in presenza di materie con valutazione definitiva inferiore a 6/10 quando, a giudizio dello stesso Consiglio di Classe, formulato all'unanimità o a maggioranza, dopo analisi attenta e scrupolosa della personalità scolastica dell'alunno/a, il livello di profitto complessivo è tale da non consentirgli/le di affrontare il percorso formativo previsto per la classe successiva e l'entità delle lacune è tale da pregiudicare lo svolgimento del percorso formativo dell'anno scolastico successivo.

	4) PROSPETTIVE DI SVILUPPO Il Consiglio di Classe riconosce la possibilità nell'alunno/a di **completare il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto** propri delle discipline dell'anno in corso nell'anno scolastico successivo, valutando con attenzione le capacità e le attitudini	